

LEGGE DI BILANCIO 2021

Qui di seguito un breve riepilogo delle principali novità in materia di fisco, di misure agevolative e di lavoro contenute nella Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020).

NOVITA' FISCALI

LOTTERIA SCONTRINI E CASHBACK

La possibilità di partecipare dal 1° febbraio 2021 alla lotteria degli scontrini è stata limitata ai soli casi di pagamento degli acquisti con strumenti elettronici (carte di credito, carte di debito, ecc.).

E' stato chiarito che i rimborsi attribuiti ai consumatori con il programma cashback non concorrono a formare il reddito dei consumatori percipienti e pertanto non sono assoggettati ad alcun prelievo fiscale.

NOVITA' IVA

- a) Viene disposta, fino al 31 dicembre 2022, l'esenzione IVA per le cessioni di vaccini anti COVID-19 e per le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 unitamente alle prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione.
- b) Viene inoltre ridotta dal 22% al 10% l'IVA sulle cessioni di piatti pronti e di pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.

RIALLINEAMENTO AVVIAMENTO E RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Possibilità di effettuare il riallineamento contabile e fiscale (quest'ultimo attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva del 3%), dell'avviamento ed alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Prorogata anche per il 2021 la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni non quotate mediante pagamento di un'imposta sostitutiva, con aliquota fissata all'11%.

DETRAZIONE SPESE VETERINARIE

Viene elevato da 500 a 550 euro il limite delle spese veterinarie per le quali spetta la detrazione IRPEF pari al 19%;

LOCAZIONI BREVI

Dal periodo d'imposta 2021, la cedolare secca al 21% sulle locazioni brevi (di durata non superiore a 30 giorni) sarà riconosciuta solo in caso di "destinazione" alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta.

Al superamento di questa soglia, l'attività di locazione da chiunque esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale con il conseguente obbligo di dotarsi di partita IVA e di effettuare la tassazione con il regime ordinario dell'Irpef.

Le novità si applicano anche nel caso di contratti stipulati tramite intermediari o portali online.

IMU

Viene disposta l'esenzione della prima rata dell'IMU 2021 per le seguenti categorie di immobili:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (ovvero alberghi, pensioni) e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.

BONUS LOCAZIONI

Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo previsti del decreto Rilancio viene esteso, per le agenzie di viaggio, i tour operator e le imprese turistico-ricettive, fino al 30 aprile 2021 (in luogo dell'originario termine del 31 dicembre 2020)

PLASTIC E SUGAR TAX

La data di entrata in vigore per queste due tasse è stata rinviata come segue:

- Plastic Tax: al 1° luglio 2021
- Sugar Tax : al 1° gennaio 2022

SEMPLIFICAZIONI FISCALI IVA

- a) Dal 2022 abolito l'esterometro, ma le fatture emesse e ricevute nei confronti di soggetti esteri dovranno essere emesse e registrate in forma elettronica e quindi transitare attraverso lo Sdi;
- b) Si ampliano i termini per la registrazione delle fatture emesse dai contribuenti trimestrali.
A partire dal 2021 le fatture attive, che con la precedente tempistica dovevano essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo, potranno essere registrate entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione dell'operazione.
- c) Confermato anche per il 2021 il divieto di emissione della fattura elettronica per gli operatori sanitari obbligati all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (Sts).

CORRISPETTIVI TELEMATICI – NUOVO QUADRO SANZIONATORIO

Dal 1° gennaio 2021 in caso di:

- a) mancata o ritardata memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi;
- b) memorizzazione/trasmissione di dati incompleti o non veritieri;

la sanzione viene ridotta dal 100% al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato/trasmesso.

MISURE AGEVOLATIVE

NOVITA' COMPARTO EDILIZIA

E' stata disposta la proroga al 31 dicembre 2021 delle detrazioni fiscali previste per:

- bonus facciate (90%) per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
- ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari, con la doppia aliquota al 65% e al 50%;
- spese di recupero del patrimonio edilizio (50%) nel limite massimo di euro 96.000 per unità immobiliare;
- bonus verde.
- bonus mobili (50%), che potrà essere fruita relativamente a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2020; oltre alla proroga è previsto l'aumento del tetto di spesa ammissibile da 10.000 a 16.000 euro.

Per il Superbonus 110% viene prevista la proroga fino al 30 giugno 2022; per le spese sostenute nel 2022 la detrazione andrà ripartita in 4 quote annuali (anziché 5).

Nel caso in cui al 30.06.2022 siano stati effettuati almeno il 60% dell'intervento complessivo la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31/12/2022.

Vengono inclusi tra gli interventi agevolabili anche quelli su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

PROROGA E RAFFORZAMENTO DEL BONUS INVESTIMENTI

Il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi (ex super/iper-ammortamento), introdotto a partire dallo scorso 2020 viene ora riproposto con le seguenti novità:

- viene esteso fino al 31 dicembre 2022 (ovvero agli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione), con decorrenza della nuova disciplina dal 16 novembre 2020.
- Le aliquote agevolative sono modificate (in aumento) nella seguente misura:
 - a) Per gli investimenti ex superammortizzabili (beni strumentali nuovi diversi da veicoli, immobili e beni con coefficiente d'ammortamento inferiore al 6,5%) effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021 il credito di imposta passa dal 6% al 10% (addirittura 15% nel caso di dispositivi tecnologici per smart working).
Per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2022 il credito riconosciuto ritorna al 6%.
 - b) Per i beni industria 4.0 interconnessi (di cui all'Allegato A alla legge 232/2016) effettuati nel periodo 16.01.2020 – 31.12.2021 il credito è del 50% (nel 2020 era 40%).
Per gli investimenti che saranno effettuati nel 2022 si tornerà al 40%.

- c) Per gli investimenti in beni immateriali (software) collegati a Industria 4.0 (Allegato B legge 232/2016) effettuati per tutto il periodo 16.11.2020 – 31.12.2022 il credito aumenta al 20% (nel 2020 era 15%);
- Il credito d'imposta sarà utilizzabile in compensazione tramite F24:
 - Ø in 3 quote annuali di pari importo (in luogo delle precedenti 5 quote) a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni (materiali ed immateriali) 4.0.
 - Ø in unica quota annuale per gli investimenti in beni strumentali e immateriali "generici" non 4.0 effettuati nel 2021 da soggetti con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro.

CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN (R&S&I&D)

Proroga fino al 2022 e potenziamento delle aliquote e dei massimali di spesa anche per il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative tra cui quelle per la formazione 4.0.

Dal 1° gennaio 2021, il bonus spetterà nella misura del:

- 20% fino a un massimo di 4 milioni di euro per attività di ricerca e sviluppo;
- 10% fino ad un massimo di 2 milioni di euro per attività di innovazione tecnologica;
- 15%, fino a un massimo di 2 milioni di euro per attività di innovazione green e digitale;
- 10%, fino ad un massimo di 2 milioni di euro per attività di design e ideazione estetica;

SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

Nell'ambito del sostegno alla liquidità delle imprese si segnalano i seguenti interventi:

- Proroga fino al 30 giugno 2021 delle moratorie concesse alle micro, piccole e medie imprese relative a mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale e dell'intervento straordinario in garanzia di Sace;
- I finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100% dal Fondo di garanzia Pmi, possono avere una durata di 15 anni anziché dei 10 anni prima previsti.

Viene inoltre prevista la disapplicazione degli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitale con riferimento alle perdite emerse nell'esercizio al 31 dicembre 2020 prevedendo l'obbligo di diminuzione della perdita al di sotto di un terzo non più entro l'esercizio successivo ma entro il quinto esercizio successivo.

Se la perdita poi porta il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea può deliberare di rinviare le decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.

PROROGA CREDITI D'IMPOSTA

Vengono confermati anche per gli anni 2021 e 2022

- il bonus pubblicità nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il medesimo tetto di spesa pari a 50 milioni di euro annui.
- Il bonus edicole, ossia il credito di imposta a favore delle edicole, parametrato agli importi pagati per IMU, TASI, Cosap e TARI sui locali dove si svolge l'attività;
- Il credito d'imposta per i servizi digitali riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato.

BONUS AFFITTI DI UNITA' IMMOBILIARI RESIDENZIALI

Per l'anno 2021 al locatore di un immobile adibito ad uso abitativo che riduce l'importo del contratto di locazione, è riconosciuto un contributo a fondo perduto.

Condizione necessaria è che l'immobile sia situato in un comune ad alta tensione abitativa e sia l'abitazione principale del locatario.

Il contributo è riconosciuto fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

Per il riconoscimento del contributo, il locatore deve comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate (attraverso il modello RLI) la rinegoziazione del canone di locazione.

Le modalità di attuazione saranno individuate con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro il 2 marzo 2021.

Se le richieste dovessero essere superiori alle risorse stanziare (50 milioni) il contributo verrà riproporzionato e la percentuale (che sarà conosciuta soltanto a consuntivo) potrebbe quindi risultare inferiore al 50%.

BONUS IDRICO

È stato istituito un bonus idrico di 1.000 euro, riservato alle persone fisiche residenti in Italia, da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di:

- vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
- apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua;

su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Un apposito Decreto definirà termini e modalità di richiesta ed utilizzo.

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Modificata la normativa del credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro previsto dall'art. 120 del decreto Rilancio: si limita la possibilità di utilizzare il bonus dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l'anno 2021 e viene anticipato al 30 giugno 2021 anche il termine previsto per esercitare l'opzione della cessione del credito.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI

I lavoratori autonomi ed i liberi professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS ed i professionisti iscritti alle casse previdenziali autonome (ENPAM, Inarcassa, Cipag, CNPADC, ecc.) che abbiano percepito nell'anno d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 non inferiore al 33% possono beneficiare di un esonero parziale (nel limite delle risorse stanziare) dal pagamento dei contributi previdenziali.

Sono esclusi dall'esonero i premi INAIL.

Le modalità per la concessione dell'esonero verranno stabilite con apposito Decreto di prossima emanazione.

I medici, infermieri e altri professionisti ed operatori di cui alla legge 3/2018 assunti per l'emergenza Covid 19 e già in quiescenza possono beneficiare del suddetto esonero a prescindere dalla riduzione del fatturato.

ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa)

Per il triennio 2021-2023, viene prevista l'erogazione di un'indennità per sei mensilità, pari al 25% su base semestrale, dell'ultimo reddito liquidato dall'Agenzia delle Entrate.

L'importo non può in ogni caso essere inferiore a 250 euro mensili e non può superare gli 800 euro mensili.

L'indennità è riconosciuta ai lavoratori autonomi (no imprese) con i seguenti requisiti:

- Ø iscritti alla Gestione separata Inps
- Ø non titolari di trattamento pensionistico diretto
- Ø non iscritti al altre forme previdenziali obbligatorie
- Ø titolari di partita iva attiva da almeno quattro anni
- Ø che nell'anno precedente alla domanda hanno prodotto un reddito inferiore al 50% della media dei redditi conseguiti nei tre anni precedenti e comunque non superiore ad euro 8.145
- Ø in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.

La domanda per l'indennità dovrà essere inoltrata entro il 31 ottobre, e può essere effettuata una sola volta nell'arco del triennio.

NOVITA' PER IL LAVORO

STABILIZZAZIONE DETRAZIONE LAVORO DIPENDENTE

Il bonus 100 euro mensili spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (inizialmente previsto in via temporanea per il solo secondo semestre 2020) è stato confermato a regime;

SRAVI CONTRIBUTIVI PER L'ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 36

Esonero contributivo, nella misura del 100%, per un periodo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui, per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti da tempo determinato in tempo indeterminato, effettuate nel 2021 e nel 2022, di soggetti che non abbiano ancora compiuto 36 anni di età.

Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi.

La misura spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L'efficacia della disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L'ASSUNZIONE DI DONNE

Per le assunzioni di donne effettuate nel 2021 e nel 2022 è riconosciuto l'esonero nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per la durata di 18 mesi, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, e nel limite massimo di 6.000 euro annui.

L'eventuale possibilità che l'esonero riguardi anche le assunzioni a tempo determinato verrà chiarita dalle indicazioni attuative e interpretative. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Anche l'efficacia di questa misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

RIENTRO AL LAVORO DELLE MADRI LAVORATRICI

Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, viene incrementato di 50 milioni di euro per il 2021 il Fondo per le politiche della famiglia per il sostegno a misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto. L'attuazione della misura è demandata alla decretazione interministeriale.

CONCEDO DI PATERNITA'

La norma eleva da 7 a 10 giorni la durata obbligatoria del congedo obbligatorio di paternità per il 2021 ed estende il congedo obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale.

E' inoltre previsto che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

RINNOVO E PROROGA DEI CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO

E' prorogato al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta - anche in assenza delle causali.

PROROGA AMMORTIZZATORI COVID

E' prevista la concessione di altre 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che riguardino lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e, in ogni caso, in forza al 1° gennaio 2021. Tali 12 settimane, esenti dal pagamento del contributo addizionale, devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:

- il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
- il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga.

I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del Decreto Ristori collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.

ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO ALLA CASSA INTEGRAZIONE COVID

La norma riconosce ai datori di lavoro che non richiedano la Cassa integrazione Covid-19, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.

L'efficacia della disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI FINO AL 31 MARZO

E' esteso fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici, con sospensione delle procedure in corso.

Il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti riconducibili alle seguenti fattispecie:

- Cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;
- Fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione;
- Ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo ai quali è comunque riconosciuta l'indennità di disoccupazione Naspi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA PENSIONISTICA

E' prevista la proroga di Opzione donna per il 2021 per le lavoratrici con 58 anni di età (59 se autonome) e 35 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2020.

Viene confermata a tutto il 2021 la sperimentazione della cosiddetta Ape sociale che consente di percepire un'indennità in attesa della maturazione dei requisiti pensionistici per alcune categorie di lavoratori svantaggiati.

Viene estesa fino al 2023 la c.d. isopensione per i lavoratori che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Viene poi prevista una novità pensionistica di vantaggio riguardante il contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e ciclico per cui anche le settimane non interessate da attività lavorativa sono da includere nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima del 1° gennaio 2021, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione.

Genova, 2 febbraio 2021

CARUSO & VITALE SRL